

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**del 28 maggio 1969**

**relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori**

(69/169/CEE)

(GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <b>M1</b> Seconda direttiva 72/230/CEE del Consiglio del 12 giugno 1972	L 139	28	17.6.1972
► <b>M2</b> Terza Direttiva 78/1032/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978	L 366	28	28.12.1978
► <b>M3</b> Quarta Direttiva 78/1033/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978	L 366	31	28.12.1978
► <b>M4</b> Direttiva 81/933/CEE del Consiglio del 17 novembre 1981	L 338	24	25.11.1981
► <b>M5</b> Direttiva 82/443/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982	L 206	35	14.7.1982
► <b>M6</b> Direttiva 84/231/CEE del Consiglio del 30 aprile 1984	L 117	42	3.5.1984
► <b>M7</b> Direttiva 85/348/CEE del Consiglio dell'8 luglio 1985	L 183	24	16.7.1985

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 77 del 29.3.1979, pag. 43 (78/1032/CEE)
- **C2** Rettifica, GU L 14 del 18.1.1986, pag. 19 (85/348/CEE)

▼B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 28 maggio 1969**

**relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori**

(69/169/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nonostante l'attuazione dell'unione doganale che comporta l'abolizione dei dazi e della maggior parte delle imposte di effetto equivalente negli scambi tra gli Stati membri, occorre mantenere nei suddetti scambi la tassazione all'importazione e lo sgravio fiscale all'esportazione fino ad una più avanzata armonizzazione delle imposte indirette;

considerando che è opportuno, già prima di tale armonizzazione, che la popolazione degli Stati membri prenda più fortemente coscienza della realtà del mercato comune e che si rendono quindi necessarie misure per una maggiore liberalizzazione della tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra gli Stati membri; che la necessità di tali misure è stata ripetutamente sottolineata da membri del Parlamento europeo;

considerando che siffatte agevolazioni nel traffico viaggiatori rappresentano un ulteriore passo verso l'apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno;

considerando che dette agevolazioni devono essere limitate ad importazioni prive di carattere commerciale, effettuate da viaggiatori, e che in generale le merci oggetto di tali importazioni non possono essere acquistate nel paese di provenienza (paese di uscita) se non gravate degli oneri fiscali, per cui la rinuncia del paese d'entrata a riscuotere imposte sulla cifra d'affari ed altre imposizioni indirette interne all'importazione, nella misura prevista, evita una doppia imposizione, senza tradursi in una mancata tassazione;

considerando che si rende ugualmente necessaria una regolamentazione comunitaria per le agevolazioni in materia di tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra paesi terzi e la Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*▼M3

1. Una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione si applica alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci non superi, per ciascun viaggiatore, ►M4 quarantacinque ECU ◀.

▼B

2. Per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a ►M4 ventitré ECU ◀.

3. Qualora il valore globale di più merci superi, per persona, rispettivamente l'ammontare di ►M5 l'importo previsto al paragrafo 1 ◀ o quello fissato a norma del paragrafo 2, la franchigia è accordata sino a concorrenza di tali ammontari, per le merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa. Non è ammesso alcun frazionamento del valore delle singole merci.

▼ B*Articolo 2*▼ M2

1. Una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione si applica alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Stati membri della Comunità, purché soddisfino alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato e siano acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e il valore globale di tali merci non superi, per ciascun viaggiatore, ► M7 trecentocinquanta ECU ◀.

▼ B

2. Per i viaggiatori di età inferiore ai quindici anni gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia ► M7 fino a novanta ECU ◀.

3. Qualora il valore globale di più merci superi, per persona, rispettivamente l'ammontare di ► M5 l'importo previsto al paragrafo 1 ◀ o quello fissato a norma del paragrafo 2, la franchigia è accordata sino a concorrenza di tale ammontare per le merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa. Non è ammesso alcun frazionamento del valore delle singole merci.

▼ M2

4. Qualora il viaggio di cui al paragrafo 1 si effettui:

- in transito attraverso il territorio di un paese terzo, non costituendo transito ai sensi della presente direttiva il sorvolo di un territorio senza atterraggio,
- in partenza da una parte del territorio di un altro Stato membro nella quale le imposte sulle cifra di affari e/o le altre imposizioni indirette interne non si applichino alle merci che vi sono consumate,

il viaggiatore deve essere in grado di provare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e che non beneficiano di alcun rimborso di imposte sulla cifra d'affari e/o di altre imposizioni indirette interne; in caso contrario si applica l'articolo 1.

5. Il valore totale delle merci ammesse in franchigia non può in nessun caso superare l'importo di cui ai paragrafi 1 o 2.

▼ M7

6. Ogni due anni e la prima volta entro il 31 ottobre 1987, il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, procede all'adattamento degli importi delle franchigie di cui ai paragrafi 1 e 2, in modo da mantenerne il valore reale.

▼ B*Articolo 3*

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:

1. Il valore degli effetti personali temporaneamente importati o reimportati in seguito alla loro esportazione temporanea non viene preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui agli articoli 1 e 2.
2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:
  - a) presentano carattere occasionale, e
  - b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere offerte in dono, purché esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere il dubbio che l'importazione avvenga per motivi commerciali.

▼ M3

3. Per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo

▼ M3

stesso servizio, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso la compagnia che ne ha curato il trasporto.

Non costituiscono bagagli personali i serbatoi portatili contenenti carburanti. Tuttavia, per ciascun mezzo di trasporto a motore, è ammesso in franchigia il carburante contenuto in tali serbatoi portatili per un quantitativo non superiore a 10 litri, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di detenzione e di trasporto del carburante.

▼ B*Articolo 4*▼ M1

1. Fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia ai viaggiatori non residenti in Europa, ogni Stato membro applica, per quanto riguarda l'importazione, in franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne, delle merci in appresso indicate, i seguenti limiti quantitativi:

▼ M7

	I Traffico tra paesi terzi e Comunità	II Traffico tra stati membri
a) Prodotti di tabacco:		
— sigarette	200 pezzi	300 pezzi
o		
— sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo)	100 pezzi	150 pezzi
o		
— sigari	50 pezzi	75 pezzi
o		
— tabacco da fumare	250 grammi	400 grammi
▶ <u>C2</u> b) Alcol e bevande alcoliche: ◀		
▶ <u>C2</u> — bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcol etilico non denaturato di 80 % vol e più ◀	} in totale 1 litro	in totale 1,5 litri
▶ <u>C2</u> oppure ◀		
▶ <u>C2</u> bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi ◀	} in totale 2 litri	in totale 3 litri
▶ <u>C2</u> e ◀		
▶ <u>C2</u> — vini tranquilli ◀	in totale 2 litri	in totale 5 litri
c) Profumi	50 grammi	75 grammi
e		
acque di toeletta	¼ litro	⅜ litro
d) Caffè	500 grammi	1 000 grammi
o		
estratti ed essenze di caffè	200 grammi	400 grammi

▼ M7

	I Traffico tra paesi terzi e Comunità	II Traffico tra stati membri
e) Tè	100 grammi	200 grammi
o estratti ed essenze di tè	40 grammi	80 grammi

▼ M2

2. I viaggiatori di età inferiore ai 17 anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

I viaggiatori di età inferiore ai 15 anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1, lettera d).

▼ B

3. Nei limiti fissati al paragrafo 1 e tenuto conto delle restrizioni previste al paragrafo 2, il valore delle merci elencate al paragrafo 1 non è preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui agli articoli 1 e 2.

▼ M2

4. Qualora il viaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, si effettui:

- in transito attraverso il territorio di un paese terzo, non costituendo transito ai sensi della presente direttiva il sorvolo di un territorio senza atterraggio,
- in partenza da una parte del territorio di un altro Stato membro nella quale le imposte sulla cifra di affari e/o le altre imposizioni indirette non si applichino alle merci che vi sono consumate,

il viaggiatore deve essere in grado di provare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e che non beneficiano di alcun rimborso di imposta sulla cifra di affari e/o di altre imposizioni indirette interne; in caso contrario si applicano le quantità previste dal paragrafo 1, colonna I.

5. Le quantità totali di merci ammesse in franchigia non possono in nessun caso superare quelle di cui al paragrafo 1, colonna II.

▼ B*Articolo 5*▼ M1

1. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia fino a  $\frac{1}{10}$  dei valori e/o dei quantitativi previsti all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, colonna II, qualora le merci siano importate da un altro Stato membro da persone residenti nella zona frontaliere dello Stato membro, luogo dell'importazione, o in quella dello Stato membro vicino, dai lavoratori frontalieri o dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale.

Tuttavia, per i prodotti qui sotto elencati, le franchigie possono essere ridotte fino ai limiti seguenti:

a) prodotti del tabacco

sigarette	40 pezzi
oppure	
sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo)	20 pezzi
oppure	
sigari	10 pezzi
oppure	
tabacco da fumo	50 grammi

▼ **M1**

## b) bevande alcoliche

- bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a ► **M5** 22 % vol ◀ litri 0,25
- oppure
- bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a ► **M5** 22 % vol ◀; vini spumanti, vini liquorosi litri 0,50
- e
- vini tranquilli litri 0,50

2. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate, da un paese terzo, da persone residenti nella zona frontiera, dai lavoratori frontalieri o dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate, da un altro Stato membro, da appartenenti alle forze armate di uno Stato membro di stanza in un altro Stato membro, ivi compreso il personale civile nonché il coniuge e i figli a carico.

4. Le restrizioni previste dai paragrafi 1 e 2 non sono applicabili qualora le suddette persone forniscano la prova che si recano fuori della zona frontiera o che non ritornano dalla zona frontiera dello Stato membro vicino o del paese terzo vicino.

Tuttavia, tali restrizioni permangono applicabili ai lavoratori frontalieri ed al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale qualora essi importino merci in occasione di uno spostamento effettuato nell'ambito della loro attività professionale.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai paragrafi 1, 2 e 4, si intende:

- per zona frontiera, una zona che non può superare 15 km di profondità in linea d'aria a partire dalla frontiera di uno Stato membro. Tuttavia, ogni Stato membro deve includere nella zona frontiera i comuni il cui territorio risulti in parte compreso nella zona stessa;
- per lavoratore frontiero, qualsiasi persona costretta dalla sua attività abituale a recarsi nei giorni lavorativi dall'altra parte della frontiera.

▼ **B**

► **M1** 6 ◀. Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dalla franchigia le merci di cui alle voci 71.07 e 71.08 della tariffa doganale comune.

► **M1** 7 ◀. Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre le quantità delle merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e d), per i viaggiatori che, venendo da un paese terzo, entrano in uno Stato membro.

*Articolo 6*

► **M1** 1. ◀ Gli Stati membri adottano opportune misure che impediscono la concessione di sgravi fiscali per forniture ai viaggiatori il cui domicilio, residenza abituale o centro di attività professionale è situato in uno degli altri Stati membri e che beneficiano della regolamentazione prevista dalla presente direttiva.

▼ **M2**

2. Senza pregiudizio del regime applicabile alle vendite effettuate nei negozi sotto controllo doganale degli aeroporti e a bordo degli aerei, gli Stati membri, per quanto riguarda le vendite nella fase del

**▼ M2**

commercio al dettaglio, prendono le necessarie misure per permettere, nei casi ed alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4, lo sgravio dalle imposte sulla cifra d'affari ► **C1** per le cessioni di merci ◀ da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori che escono da uno Stato membro. Nessuno sgravio può essere accordato per le altre imposizioni indirette interne.

**▼ M1**

3. Per i viaggiatori che hanno il domicilio o la residenza abituale fuori della Comunità, ogni Stato membro ha facoltà di fissare i limiti e le condizioni di applicazione dello sgravio.

Per i viaggiatori il cui domicilio, residenza abituale o centro di attività professionale è situato in uno Stato membro, lo sgravio fiscale è ammesso soltanto per gli oggetti il cui valore unitario, imposte comprese, ammonta ad un importo superiore a quello fissato all'articolo 2, paragrafo 1.

**▼ M2**

Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dallo sgravio i propri residenti.

**▼ M1**

4. Lo sgravio fiscale è subordinato:

- a) per i casi di cui al paragrafo 3, primo comma, alla presentazione di un esemplare della fattura o di un documento giustificativo che lo sostituisca, munito di un visto della dogana dello Stato membro dell'esportazione attestante l'uscita della merce;
- b) per i casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, alla presentazione di un esemplare della fattura o di un documento giustificativo che lo sostituisca, munito di un visto della dogana dello Stato membro dell'importazione definitiva o di altra sua autorità competente per le imposte sulla cifra d'affari ► **M7** è comprovante che l'imposta sulla cifra d'affari è stata o sarà applicata ◀.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si deve intendere:

- per domicilio o residenza abituale, il luogo menzionato a questo titolo nel passaporto, nella carta d'identità o, in difetto, in qualsiasi altro documento d'identità riconosciuto valido dallo Stato membro dell'esportazione;
- per oggetto, un bene o un gruppo di beni costituenti normalmente un insieme.

**▼ M2***Articolo 7*

1. Ai fini della presente direttiva, l'unità di conto europea (UCE) è quella definita dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 <sup>(1)</sup>.

2. Il controvalore dell'UCE in moneta nazionale da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva è fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio degli importi in UCE previsti agli articoli 1 e 2, purché l'arrotondamento non sia superiore a 2 UCE.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato l'importo delle franchigie in vigore al momento dell'adattamento annuale di cui al paragrafo 2 qualora la conversione degli importi delle franchigie espressi in UCE determini, prima dell'arrotondamento di cui al paragrafo 3, una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ► **M7** o a una riduzione di questa franchigia ◀.

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

▼ M1*Articolo 7 bis*

Nell'ambito del traffico intracomunitario gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dare ai viaggiatori la possibilità di affermare tacitamente o con una semplice dichiarazione verbale che osservano i limiti e le condizioni delle franchigie autorizzate.

▼ M7

Gli stati membri possono non riscuotere le imposte sulla cifra d'affari e le altre imposizioni indirette interne all'importazione di beni, da parte di viaggiatori, se l'importo dell'imposizione che dovrebbe essere riscossa è pari o inferiore a 5 ECU.

*Articolo 7 ter*

1. Su deroga all'articolo 2, paragrafo 1:
  - a) il Regno di Danimarca e la Repubblica ellenica sono autorizzati ad escludere dalla franchigia alcune merci il cui valore unitario sia superiore a 280 ECU;
  - b) l'Irlanda è autorizzata ad escludere dalla franchigia alcune merci il cui valore unitario sia superiore a 77 ECU.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, l'Irlanda è autorizzata ad escludere dalla franchigia talune merci il cui valore unitario sia superiore a 77 ECU.
3. Durante il periodo di applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, gli altri stati membri prendono le misure necessarie per permettere lo sgravio di imposta, secondo la procedura di cui all'articolo 6, delle merci importate in Danimarca, in Grecia e in Irlanda, escluse dalla franchigia in detti stati membri.
4. Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 ottobre 1987, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista in materia dal trattato, procede all'adattamento degli importi della franchigia di cui ai paragrafi 1 e 2, in modo da mantenerne il valore reale.

*Articolo 7 quater*

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno di Danimarca è autorizzato:
  - a) ad applicare ai vini tranquilli, nel traffico tra stati membri, un limite di 4 litri;
  - b) per quanto riguarda l'importazione in franchigia dei prodotti in seguito enumerati, ad applicare i limiti quantitativi indicati, qualora questi prodotti siano importati da viaggiatori residenti in Danimarca, i quali abbiano soggiornato in un altro paese:
    - fino al 31 dicembre 1987, se il soggiorno è inferiore a 48 ore,
    - dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, se il soggiorno è inferiore a 24 ore.

	Dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986	Dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987	Dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988	Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989
► <u>C2</u> Sigarette ◀	60	140	200	240
► <u>C2</u> o ◀				
► <u>C2</u> tabacco da fumo le cui particelle abbiano una larghezza inferiore a 1,5 mm (taglio fino) ◀	100 g	200 g	250 g	300 g
► <u>C2</u> Bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol ◀	Nulla	0,35	0,35	0,7

2. La direttiva 84/231/CEE è abrogata il 30 settembre 1985.



**▼B**

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1970.

2. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.